

prot. n. 28540 del 22 settembre 2022



Direzione

(protocollo e data in intestazione)

Oggetto: trattamento di pensione del personale regionale dopo la fine del periodo transitorio (31 dicembre 2020) - chiarimenti

Al Dirigente del Servizio Pensioni 1
Al Dirigente del Servizio pensioni 2

E, p.c.:

Al Commissario Straordinario
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Collegio Sindacale
Al Dirigente generale del Dipartimento della Funzione Pubblica
Al Ragioniere generale della Regione Siciliana

In relazione ad alcune specifiche richieste di chiarimenti sulle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici del personale regionale, provenienti dalle unità istruttorie incardinate nei servizi in indirizzo, si forniscono i seguenti indirizzi operativi:

- Come è noto, il legislatore regionale, attraverso una serie di interventi avvenuti nei primi due decenni di questo secolo, ha reso progressivamente omogenei i trattamenti di previdenza del personale regionale, rispetto a quello dei dipendenti civili dello Stato. E' un percorso di che può dirsi concluso dal 1 gennaio 2021. Basti qui ricordare l'art. 20 della l.r. 21/2003 (che ancora faceva salve alcune norme della l.r. 2/1962), e poi soprattutto gli artt. 51 e 52, con i quali il cammino di riconciliazione della disciplina regionale con quella statale è stato praticamente completato, sia in riferimento ai requisiti di accesso alla pensione (sul quale già il richiamato art. 20 della l.r. 21/2003 aveva eliminato eventuali differenze per il personale di contratto 1), sia per quanto concerne le modalità di calcolo dell'assegno pensionistico definitivo.

Quanto sopra vale a precisare che l'intentio legis è stata ed è quella della progressiva armonizzazione, termine che deve intendersi nel senso della identità di trattamento; tale assunto deve guidare l'operatore amministrativo nella concreta e quotidiana applicazione della normativa di settore, nel senso che, in caso di dubbi di dettaglio o altrimenti chiare eccezioni letterali (non superabili nemmeno con il canone della successione delle leggi nel

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*



Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



- tempo), deve ovviamente essere preferita l'interpretazione che va nella direzione della cennata uniformità fra trattamento statale e regionale, piuttosto che per il mantenimento di apparenti eccezioni, spazzate via dalla produzione normativa degli ultimi anni.
- Ciò premesso, si deve ribadire che nessuna ultrattività della disciplina transitoria di cui all'art. 52 della l.r. 9/2015 può ammettersi, oltre la data del 31 dicembre 2020 (come peraltro si ricava anche dalla lettura della circolare del Dipartimento della F.P. 70272 del 25.5.2015).
 - a) Per il trattamento pensionistico di contratto 1, a decorrere dal 1^a gennaio 2021, sono venute meno le residue differenze rispetto a quello di contratto 2, previste dall' art. 20 comma 1 della l.r. 21/2003; pertanto il calcolo retributivo per le anzianità maturate non si estende al 31.12.2003, ma si ferma al 31.12.1995 (fatta salva l'ipotesi di un'anzianità di servizio superiore ai 18 anni a quella data).
 - b) Le retribuzioni pensionabili dei dipendenti regionali (così come quelle dei dipendenti civili dello Stato), ai fini del calcolo della quota retributiva, sono soggette alla rivalutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 503/1992 (si riporta il testo: *4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili*). Si veda l'esempio parziale riportato in calce, riferito alla retribuzione simulata di un dipendente andato in quiescenza al 31.12.2020:

Anno di servizio	Retr. goduta nel periodo di riferimento	Rivalutazione di un punto percentuale per numero anni	Coefficienti rivalutazione ISTAT anno precedente decorrenza pensione	Coefficiente rivalutazione ISTAT riferito all'anno da rivalutare	Retribuzione goduta nel periodo di riferimento rivalutata
	a	b	c	d	e = (a x b x c : d)
2020	€ 91.501,34	1,00	172,4365	172,4365	€ 91.501,34
2019	€ 91.913,65	1,00	172,4365	172,4365	€ 91.913,65
2018	€ 92.087,96	1,01	172,4365	171,5786	€ 93.473,89
2017	€ 92.068,59	1,02	172,4365	169,7118	€ 95.417,67
2016	€ 92.087,96	1,03	172,4365	167,8653	€ 97.433,51

(seguono le precedenti annualità)

Anche per le aliquote di rendimento, trova applicazione la normativa prevista per gli impiegati civili dello Stato.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Filippo Nasca

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale



Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



Appendice

Sicilia

L.R. 07/05/2015, n. 9

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 15 maggio 2015, n. 20, S.O. n. 16.

Art. 51 Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale.

In vigore dal 12 maggio 2017

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare il sistema pensionistico regionale con quello statale, il calcolo della quota retributiva di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 è effettuato in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

2. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 le parole "alla retribuzione ultima in godimento" sono sostituite dalle parole "alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni".

2-bis. Nei casi di aspettativa ex articolo 34, comma 7, del CCRL della dirigenza, e dell'articolo 52, comma 9, del CCRL del comparto, la media dell'ultimo quinquennio va riferita altresì alle retribuzioni percepite presso altra pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, previa ricongiunzione contributiva presso il Fondo pensioni regionale (41).

3. In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni. (40)

4. Le aliquote percentuali delle pensioni ai superstiti in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, applicate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sulla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i trattamenti di pensione di reversibilità e di pensione indiretta riferiti al personale di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il regime di cumulo di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai trattamenti dei superstiti di dipendente collocato in pensione, o deceduto, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986, è esteso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai trattamenti pensionistici attribuiti a superstiti di dipendente destinatario delle citate disposizioni, collocato in pensione prima dell'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale n. 21/2003, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*



Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



(40) Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, L.R. 10 luglio 2015, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge) e con effetto dal 15 maggio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, della medesima legge). Vedi, al riguardo, quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della suddetta L.R. n. 12/2015.

(41) Comma inserito dall'art. 19, comma 2, L.R. 9 maggio 2017, n. 8, a decorrere dal 12 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1, della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della medesima L.R. n. 8/2017.

Art. 52 Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza.

In vigore dal 26 febbraio 2019

1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

(42)

2. Per coloro che maturano il diritto di cui al decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, entro il 31 dicembre 2015, non si applicano le decurtazioni previste dal comma 1, fermi restando i livelli massimi stabiliti dal medesimo comma.

3. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma. (43)

4. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni collocati in quiescenza ai sensi del comma 3 sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1.

5. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020,

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*



Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 3 (47).

6. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza ai sensi del comma 5, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni. (42)

7. L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno ovvero, previo consenso dell'interessato, entro due anni dalla maturazione dei requisiti (46).

8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (44).

9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

9-bis. Nelle ipotesi di pensionamento ai sensi del presente articolo, i contratti dirigenziali, ove in scadenza nei dodici mesi precedenti la data di collocamento in quiescenza, possono essere prorogati sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro (45).

(42) Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 10 luglio 2015, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge) e con effetto dal 15 maggio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, della medesima legge). Vedi, al riguardo, quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della suddetta L.R. n. 12/2015.

(43) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, lettera a), L.R. 10 luglio 2015, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Vedi, al riguardo, quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della suddetta legge.

(44) Comma sostituito dall'art. 1, comma 8, lettera b), L.R. 10 luglio 2015, n. 12 e dall'art. 22, comma 4, L.R. 8 maggio 2018, n. 8, a decorrere dall'11 maggio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 103, comma 2, della medesima legge), quest'ultimo poi soppresso con l.r. 16/2018. Vi è, secondo l'Uil della Regione, un effetto ripristinatorio della formulazione previgente, ovvero il comma 8 dell'art. 52 della l.r. 9/2015, nel testo vigente prima dell'ormai abrogato art. 22 (commi 3 e 4) della l.r. 8/2018. Il trattamento di fine servizio perciò è stato ed è liquidato ai beneficiari (rientranti nella previsione del citato art. 52 della l.r. 9/2015) con le modalità ed i tempi previsti dalla normativa statale in materia di pensione anticipata, con decorrenza dalla data in cui il dipendente matura il diritto al trattamento di pensione ai sensi del dl 201/2011 (la c.d. "legge Fornero").

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*



Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



(45) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 7, L.R. 17 marzo 2016, n. 3, a decorrere dal 18 marzo 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, comma 1 della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2016, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74, comma 2 della medesima legge).

(46) Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, L.R. 22 febbraio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 febbraio 2019 (ai sensi dell'art. 40, comma 1, della medesima legge) e con applicabilità a decorrere dall'1 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 2, della suddetta L.R. n. 1/2019).

(47) Vedi, anche, l'art. 22, comma 3, L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e l'art. 7, comma 2, L.R. 6 agosto 2019, n. 14. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 10 novembre 2020, n. 235 (pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 2020, n. 46, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 7, L.R. n. 14/2019.

Sicilia

L.R. 29/12/2003, n. 21

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 dicembre 2003, n. 57.

Art. 20

Trattamento di quiescenza del personale regionale (28).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono disciplinati dalle norme relative al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le quote spettanti da calcolarsi secondo la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per l'anzianità contributiva maturata alla stessa data e con riferimento alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni alla data di cancellazione dal ruolo (29).

2. Il trattamento di quiescenza derivante dall'applicazione del comma 1 non può essere superiore a quello che sarebbe spettato applicando integralmente il previgente sistema pensionistico regionale, calcolato alla data di cancellazione dal ruolo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione.

5. I dipendenti inseriti nei contingenti ex articolo 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*



Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



6. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.

7. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "o coniugi non legalmente o effettivamente separati" sono aggiunte le parole "o figli".

(28) Vedi anche, per l'estensione al personale ivi indicato, a far data dal 1° gennaio 2004, delle disposizioni di cui al presente articolo, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, L.R. 27 febbraio 2007, n. 5. Vedi altresì l'art. 40, L.R. 12 maggio 2010, n. 11, riguardo alla retribuzione massima pensionabile per i dipendenti regionali. Per l'estensione delle aliquote percentuali delle pensioni e del regime di cumulo vedi l'art. 51, commi 4 e 5, L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

(29) Comma così modificato dall'art. 51, comma 2, L.R. 7 maggio 2015, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 99, comma 1 della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 2 della citata legge.

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*



Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

